



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la richiesta assunta a protocollo n.15720, in data 12/06/2023, della Compagnia della Vela A.S.D. di Venezia, con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nei canali lagunari marittimi, in occasione della manifestazione velica denominata "Cooking Cup 2023", in programma sabato 8 luglio 2023;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione nei canali lagunari marittimi di competenza, interessati dalla manifestazione di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84, e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima,

RENDE NOTO

che sabato **8 luglio 2023**, con inizio alle ore 14:00 e termine alle ore 18:30 circa, avrà luogo la regata velica denominata "**Cooking Cup 2023**", con la partecipazione di circa n.15 (quindici) imbarcazioni.

La partenza della regata avverrà nelle acque antistanti il litorale del Lido di Venezia, nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 21,117' N – Long. 012° 21,603' E, con arrivo nei pressi dell'Isola di Poveglia - all'interno della laguna di Venezia, lungo il percorso meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

È fatto obbligo a tutte le unità navali in navigazione lungo il percorso della regata, di mantenersi a distanza di sicurezza dalle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione e di procedere alla minima velocità di governo, prestando attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dai mezzi navali del Comitato organizzatore.

Le imbarcazioni a vela partecipanti alla manifestazione devono navigare attraverso la **Bocca di porto di Malamocco** e sino all'imbocco del Canale Rocchetta, esclusivamente a motore, mantenendosi sul lato nord della bocca e senza interferire con il traffico mercantile in entrata/uscita dal porto.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il sicuro svolgimento della manifestazione velica, a giudizio del Comitato organizzatore della manifestazione, la stessa dovrà essere sospesa.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- accertare prima dell'inizio della manifestazione la sussistenza e la permanenza delle condizioni di sicurezza e prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo";
- comunicare sul canale 09 VHF al VTS (*Vessel Traffic Service*) o telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l'orario di inizio/fine della manifestazione ed il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti;
- predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni, secondo quanto previsto dal regolamento F.I.V. in vigore;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle imbarcazioni in gara, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

PERCORSO DELLA REGATA "COOKING CUP" – SABATO 8 LUGLIO 2023

